



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima,
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6123/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo – perizia contrattuale

TRA

Parte_1 , già *Parte_2* – **PI:**
P.IVA_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Candida Cantalamessa, come
da procura in atti;

OPPONENTE

E

Controparte_1 **PI:**
P.IVA_2 , *Controparte_2* - **CF:**
C.F._1 , *CP_3* - **CF:**
C.F._2 , *Controparte_4* - **CF:**
C.F._3 e *Controparte_5* - **CF:**
C.F._4 , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Licenziati,
come da procura in atti;

OPPOSTI

CONCLUSIONI

Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex
art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a
tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate,
insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la *Parte_1*
già *Parte_2* faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 413/2023 ad
essa notificato in data 16.1.2023 dal *Parte_3*
[...] *Controparte_2* , *CP_3* , *Controparte_4* e
Controparte_5 per il pagamento della somma di €. 86.127,00 oltre
accessori. L'opponente esponeva che i ricorrenti avevano agito in monitorio
allegando che il Condominio, in data 20.1.2018, aveva stipulato con la
Parte_2 polizza "Fabbricato " n. AB158044029 a copertura dei rischi per i

danni da incendio, da acqua ed altri liquidi, come si evince dal frontespizio di polizza e annesse Condizioni Generali di Assicurazione risultanti dal fascicolo informativo. In data 10.4.2022, a seguito della rottura della tubazione a servizio dello stabile, rimanevano gravemente danneggiati gli immobili siti al primo piano di proprietà del sig. *Controparte_5* siti al civico 94, int. 4 condotto in locazione da *CP_3* ed int. 5 condotto da *Controparte_4*, nonché il locale sottostante sito al piano terra al civico 75 di proprietà del sig. *Controparte_2*. Le infiltrazioni causavano, in particolare, danni alle parti murarie (pareti; pavimentazioni; soffitto; impianto elettrico; infissi e telai) nonché al mobilio e beni mobili dei rispettivi conduttori e, al fine di evitare l'aggravamento dei danni, in conformità degli obblighi di polizza e ai sensi di legge 1913 c.c., venivano eseguiti alcuni interventi di ripristino dell'impianto idrico che aveva causato la perdita. A seguito del sinistro, l'Assicurato/danneggiato *Controparte_6* [...] dava formale avviso dell'accaduto alla *Controparte_7* [...] comunicando gli appartamenti danneggiati e i singoli nominativi e che successivamente nominando come proprio perito di parte il Geom. *Per_1* [...] Il perito del contraente invitava la *Controparte_7* alla designazione di un proprio perito per lo svolgimento delle attività peritali collegiali come previsto dalla polizza e successivamente provvedeva a richiedere alla *CP_7* l'apertura della procedura arbitrale, invitandola, all'uopo, a nominare il proprio fiduciario al fine di addivenire, ai sensi e secondo quanto specificatamente previsto dalle clausole contenute nella menzionata polizza, alla liquidazione contrattuale del danno, in ossequio agli specifici quesiti peritali previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione nonché dalle norme che regolano la stima e la liquidazione del danno, ivi incluso gli oneri di salvataggio e spese peritali. L' *CP_7* non designava alcun perito per intervenire nel processo arbitrale, pertanto veniva richiesta la nomina del terzo perito da parte del Tribunale di Napoli e il Presidente del Tribunale in data 26.7.2022 con ordinanza chiedeva alla Compagnia assicurativa *CP_7* l'attuale stato della procedura di liquidazione dei danni e, a seguito di mancata risposta della *CP_7* il 26/07/2022, designava l'Ing. *Persona_2* quale terzo arbitro. L'accesso presso gli immobili e presso i beni condominiali rientranti nelle garanzie di polizza era programmato dal perito nominato dal Tribunale e comunicato alla *CP_7* per la quale non interveniva nessuno in qualità di perito. Le attività peritali proseguivano, a dire, sempre dei ricorrenti, "regolarmente" con l'arbitro giudiziario Ing. Buonavolontà, che redigeva il processo verbale di perizia

sottoscritto dai due periti. Il processo di perizia si concludeva e veniva trasmesso all' *Controparte_7* in data 19 novembre 2022. Non avendo essa compagnia assicuratrice provveduto al pagamento dell'indennizzo stabilito dal collegio peritale nel termine contrattualmente previsto di 30 giorni, i ricorrenti apposti avevano quindi agito in monitorio ottenendo l'opposta ingiunzione. Ciò premesso, la *Controparte_7* deduceva a motivo di opposizione al decreto ingiuntivo l'illegittimità del procedimento arbitrale e del lodo reso dal collegio arbitrale, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del lodo arbitrale su cui si fondava l'opposto decreto ingiuntivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 803 ter c.p.c. numeri 2 e 5. L'opponente deduceva che essa *Pt_1* non era incorsa in alcun termine decadenziale e che la procedura attivata e conclusa dai danneggiati non era una perizia contrattuale ma un arbitrato irrituale, il cui lodo ha natura negoziale e non giudiziale, per cui non poteva costituire titolo per ottenere un decreto ingiuntivo o avviare una procedura esecutiva. Precisava che l'iter seguito dagli opposti aveva violato le norme codicistiche dettate in tema di composizione del collegio arbitrale e segnatamente quelle previste dalle condizioni generali di polizza alla sezione B punto 22, con la conseguenza che il lodo arbitrale su cui si fonda il decreto ingiuntivo era nullo o annullabile ex art. 803 c.p.c.. L'opponente precisava che non contestava il contenuto del lodo, ma la procedura attraverso la quale si era arrivati ad esso ed in particolare l'illegittima composizione del collegio che ebbe ad emanarlo. Evidenziava che nelle condizioni generali della polizza, nella parte B paragrafo: "Norme per le sezioni Incendio e Danni da acqua ed altri liquidi", l'art. 2.2, rubricato "Criteri di valutazione del danno" stabilisce quanto segue: "L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 1) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; altrimenti, di comune accordo tra le parti; 2) fra due Periti nominati uno dalla società e uno dal Contrente con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordi e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata su istanza anche di una sola delle parti al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.". Ciò posto, rilevava l'opponente, la

fattispecie della perizia contrattuale indicata dall'art. 1349 c.c. si ha solo quando le parti rimettono ad un terzo la valutazione del danno, mentre nella ipotesi prevista nelle condizioni di polizza le parti determinano insieme il danno, con un atto che ha natura negoziale ed è emesso in accordo da due periti di parte. Il terzo perito si aggiunge solo se i due periti di parte sono in disaccordo e in tal caso non si ha più la perizia contrattuale ma l'arbitrato irrituale di cui agli artt. 808, 808 bis e ter c. p.c. Sottolineava che il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli- dottoressa Elisabetta Garzia- del 29/10/2022 era stato emesso a seguito del ricorso ex art. 810 c.p.c. promosso dagli opposti per conto della *Parte_2* Quindi, l'arbitro nominato dal Tribunale avrebbe dovuto agire come arbitro nominato dalla *CP_7* in sostituzione di quello assente per omessa indicazione della società di assicurazione e non come terzo arbitro di un collegio di due soli periti. I due periti, quello nominato dagli opposti e quello nominato dal Tribunale, avrebbero dovuto procedere alla nomina di un terzo arbitro, per completare il collegio previsto in numero di tre sia dalle condizioni generali di polizza che dalle norme codicistiche. In particolare la convenzione di arbitrato nelle condizioni generali di polizza stabiliva che per la determinazione della quantificazione del danno i periti sono due; in caso di disaccordo, ma anche solo su richiesta di una delle parti, si può procedere alla nomina di un terzo.

Si costituivano in giudizio il *Controparte_1* nonché *Controparte_2* , *CP_3* , *Controparte_4* , *CP_5* [...], i quali impugnavano e contestavano l'assunto della *CP_7* Deducevano che la *CP_7* aveva provveduto ad aprire il sinistro n. 1/8101/2022/0275554 e che successivamente, in data 31 maggio 2022 con pec, il perito di parte ricorrente, Geom. *Persona_1* al fine di ottenere l'indennizzo di tutti i danni subiti e conseguenti all'evento in oggetto, provvedeva a richiedere all' *CP_7* l'apertura della procedura arbitrale , invitandola, all'uopo, a nominare il proprio fiduciario al fine di addivenire - ai sensi e secondo quanto specificatamente previsto dalle clausole contenute nella suddetta polizza - alla liquidazione contrattuale del danno, in ossequio agli specifici quesiti peritali previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione (valutazione e liquidazione del danno - mandato dei periti) , nonché dalle norme che regolano la stima e la liquidazione del danno, ivi incluso gli oneri di salvataggio e spese peritali. Rilevavano che nel contratto di assicurazione concluso tra il *CP_1* e l' *CP_7* era espressamente prevista, ai sensi dell'art. 5.2 – procedura per la valutazione

del danno lettera b) della polizza (pagina 31 di 38) - una clausola compromissoria , la quale espressamente prevedeva che : “ se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il Sinistro”. A seguito di detta richiesta del perito *Per_1* nominato dal contraente, l’ *CP_7* non designava nessuno come perito per intervenire nel processo arbitrale e, a seguito dell’ inerzia manifestata dall’ *CP_7* si rendeva necessaria la nomina del terzo perito da parte del Tribunale di Napoli a seguito della istanza presentata dal legale degli opposti. Il Presidente del Tribunale in data 26 luglio 2022 comunicava ordinanza, con la quale chiedeva alla compagnia assicurativa l’attuale stato della procedura di liquidazione del danno e la *CP_7* non comunicava nulla, per cui, successivamente in data 8 settembre 2022 il Presidente del Tribunale designava l’ Ing. *Persona_2* quale perito arbitro. Si procedeva, quindi, all’accesso presso gli immobili e presso i beni condominiali rientranti nelle garanzie di polizza, previa comunicazione alla *CP_7* per la quale non interveniva nessuno in qualità di perito. Le attività peritali proseguivano regolarmente col perito giudiziario Ing. *Persona_2* che redigeva il processo verbale di perizia regolarmente sottoscritto dai due precitati periti. Gli opposti evidenziavano che a termini di polizza (art. 9 pagamento dell’indennizzo pag. 36 di 38) era espressamente pattuito che: “ la società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni , a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni della Polizza”. Il processo di perizia si concludeva e veniva trasmesso all’ *CP_7* in data 19 novembre 2022 e l’ *CP_7* non proponeva alcuna opposizione al pagamento dell’indennizzo stabilito dal collegio. Pertanto, maturato il diritto del contraente *CP_1* e dei singoli ricorrenti a ricevere il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo quantificante nel suddetto processo verbale di perizia nella complessiva somma di euro 86.127,00 , gli opposti avevano agito in monitorio. Chiedevano, quindi, al giudice di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, dichiarare nulla l’opposizione proposta dalla società *CP_7* perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e del tutto pretestuosa; rigettare la domanda di annullamento della perizia contrattuale perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; in subordine, in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, chiedevano di dichiarare l’operatività della polizza sottoscritta dal *CP_1* con la *Controparte_7* e condanna la *Controparte_7*

all'indennizzo di tutti i danni subiti dal CP_1 comparente per i fatti di cui al procedimento monitorio ed in premessa, quantificati dalla allegata perizia contrattuale o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Alla prima udienza del 12/06/2023 il Giudice disponeva la provvisoria esecuzione del decreto per le seguenti motivazioni: "l'opposizione non è fondata su prova scritta; quella in oggetto è una perizia contrattuale e non un arbitrato irrituale; in mancanza di opposizione espressamente comunicata all'assicurato nel termine di trenta giorni dalla valutazione del danno, la compagnia è decaduta da ogni diritto e ragione nei suoi confronti, come riconosciuto dalla S.C. in una vicenda simile a quella odierna (Cass. N. 15727/15:" la clausola compromissoria delle condizioni generali di polizza indica un termine preciso, 30 giorni appunto, entro il quale la compagnia assicurativa verificata l'operatività delle garanzie valutato il danno deve provvedere all'indennizzo sempre che non sia stata fatta opposizione...pertanto ,stando al tenore letterale dell'art. 23 delle condizioni generali della polizza, CP_8 è decaduta da ogni diritto e ragione nei confronti del..."). Su tali basi veniva notificato il precetto dagli opposti, pagato integralmente dalla società opponente, la quale si riservava di coltivare nel merito l'opposizione nel presente giudizio.

Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, il giudice rimetteva la causa in decisione e la stessa, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa.

L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata, come vanno rigettate la domanda riconvenzionale e ogni altra domanda delle parti.

Invero l'opponente è stata chiara nel riferire che ciò che la Pt_1 "impugna e contesta non è il contenuto del lodo ma la procedura stessa", ammettendo pertanto - e non contestando - quanto stabilito dai periti in ordine alla quantificazione del danno, ma contestando unicamente la procedura, che non sarebbe perizia contrattuale ma un lodo da arbitrato irrituale viziato nella procedura e quindi nullo o annullabile.

Orbene giova evidenziare che oggetto del giudizio è la fondatezza o meno della pretesa creditoria degli opposti fatta valere in monitorio.

Sul punto non è contestato dall'opponente l'operatività della polizza assicurativa, né la copertura del sinistro come verificatosi. Infatti, aperto il sinistro, vi furono contatti tra il perito di parte nominato dagli opposti e quello nominato dall'opponente. Per superare le prime difficoltà incontrate nella

valutazione contrattuale dei danni, gli opposti, per il tramite del loro mandatario e perito di parte, proposero l'attivazione della c.d. perizia contrattuale, ma mentre gli opposti nominarono il loro mandatario, la compagnia assicurativa, che pure aveva già incaricato un proprio perito di parte per la liquidazione dei danni, non provvide formalmente alla nomina del proprio mandatario. Fu così che gli opposti, tramite il proprio legale, chiesero la nomina di un arbitro al Tribunale, che vi provvide, dopo che ebbe a richiedere chiarimenti alla compagnia assicurativa, che questa non provvide a comunicare. L'arbitro nominato nella persona dell'ing. [...]

Persona_2 ebbe a procedere comunicando alla compagnia assicurativa la necessità di nominare un proprio arbitro o un proprio perito, comunicando la data di sopralluogo sempre con l'invito a farvi partecipare un proprio arbitro o perito, comunicando infine il processo verbale di valutazione del danno, sottoscritto solo dal perito di parte degli opposti geom. *Per_1* da esso arbitro nominato dal Tribunale ing. *Persona_2* e non dall'arbitro/perito della compagnia assicurativa, in quanto mai formalmente nominato quale mandatario ai fini della valutazione negoziale dei danni.

Ciò posto la compagnia assicurativa non ha minimamente contestato il merito della valutazione fatta negozialmente, sia essa qualificata come perizia contrattuale, sia essa qualificata quale arbitrato irrituale. Qualunque sia la qualificazione giuridica che si voglia dare a detta procedura di valutazione dei danni in euro 86.127,00 non vi è dubbio che essa fu fatta sotto l'egida di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale con ordinanza comunicata e mai contestata né impugnata dalla compagnia assicurativa. La stessa valutazione dei danni in euro 86.127,00 – per espressa allegazione dell'opponente – non è stata da questa contestata, avendo la compagnia assicurativa censurato solo il procedimento di formazione del collegio peritale, peraltro solo tardivamente, in quanto nulla ebbe a contestare dopo che ebbe a ricevere il processo verbale di perizia contrattuale. La contestazione risulta fatta per la prima volta solo in sede di opposizione giudiziale proposta dopo la notifica del decreto ingiuntivo.

In ogni caso, questo giudice, quale peritus peritorum, considera congrua, corretta, approfondita e condivisibile la liquidazione dei danni come fatta dai suddetti periti, con tutte le garanzie del contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa, che si astenne dal partecipare alle operazioni peritale per libera scelta, senza mai nulla motivare o giustificare al collegio dei due periti.

Ne deriva che legittimamente gli opposti agirono in monitorio sulla base di una corretta e vincolante liquidazione negoziale del danno, che conferì al credito (da fondata pretesa di indennizzo assicurativo) i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; quest'ultima sopravvenuta dopo che, trascorsi ben oltre trenta giorni previsti in via generale per l'adempimento da parte della compagnia, questa non provvide a pagare il dovuto.

Ricostruita così la vicenda relativa alla liquidazione negoziale del danno, è evidente che erra l'opponente nel dare rilevanza al fatto che la determinazione negoziale del danno, non avendo natura giudiziale, non ha valore di titolo esecutivo. Invero proprio perché la valutazione del danno fatta dai due periti ha valore contrattuale, gli opposti hanno dovuto agire in sede giudiziale cognitiva con un ricorso monitorio, non potendo agire direttamente in sede giudiziale esecutiva, per la quale occorre dotarsi di un titolo esecutivo.

Erra poi l'opponente nel porre questioni attinenti alla legittimità procedurale di costituzione del collegio peritale, sia perché - come già detto - le furono garantiti partecipazione e contraddittorio, sia perché, una volta giunti ad una liquidazione negoziale del danno, ritenuta corretta e congrua da questo giudice in sede di pieno giudizio di merito quale peritus peritorum, non vi è più ragione ed interesse a rivangare presunti vizi procedurali della perizia contrattuale (o lodo arbitrale irrituale che dir si voglia). Ciò tanto più è irrilevante, in quanto di fatto l' **Pt_1** non ha contestato e ha accettato la valutazione fatta dai periti.

Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, in relazione al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
- 2) Rigetta ogni altra domanda
- 3) Condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di

difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con
distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in data 08.05.2026

Il Giudice
Dott. Flavio Cusani